

Processo Tributario Telematico

profili giuridici e suggerimenti operativi

Prof. Avv. Fabio Montalcini
(Università di Torino - Foro di Asti)

Prof. Avv. Camillo Sacchetto
(Università di Torino - Foro di Alessandria)

Udine, 11 Aprile 2017 - SAF

Diritto Tributario Telematico

=

“Ambiente Fiscale Virtuale”



QUADRO NORMATIVO



- Art. 39.8 D.L. 98/2011 (convertito in legge 111/2011)
- D.M. 163/2013 (***Regolamento PTT***)
- D.D. 4 agosto del 2015 (***Regole specifiche tecniche***)

PRASSI:

- Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016

INOLTRE:

- Decreto Legislativo 546/1992
- Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005)



Regioni nelle quali in vigore il PTT



- Umbria e Toscana – dicembre 2015
- Abruzzo e Molise - 15 ottobre 2016
- Piemonte e Liguria - 15 novembre 2016
- Veneto e Emilia Romagna - 15 dicembre 2016
- Puglia, Basilicata, Campania - 15 febbraio 2017
- **Friuli Venezia Giulia**, Lazio, Lombardia - **15 aprile 2017**
- Calabria, Sardegna, Sicilia - 15 giugno 2017
- Marche, Valle d'Aosta, province di Trento/Bolzano – 15 luglio 2017

Art. 1.2 D.Lgs. 546/1992

[...]

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Art. 2. DM 163/2013

Ambito di applicazione



- 2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.

[...]

- 4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, **ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.**

Art. 2 CAD (modificato)

Finalità e ambito di applicazione

- 6. [...]

Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al **processo** civile, penale, amministrativo, contabile e **tributario**, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di **processo telematico**.

Art. 21.2 CAD e PTT

Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico

Facoltatività del PTT

E' facoltativo però la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per **l'intero grado di giudizio nonchè per l'appello**, salvo sostituzione del difensore

(art. 2, comma 3, D.M. 163/13
da ora Regolamento)

Art. 1 Regolamento 2013

Definizioni



q) «**processo tributario telematico**»: automazione dei flussi informativi e documentali nell'ambito del processo tributario mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica.

g) «**S.I.Gi.T.**» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria



PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

■ GESTIONE UTENZA PROFESSIONISTI E CITTADINI

- Registrazione utente al PTT
- Cambio password
- Reset password
- Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

NUMERO VERDE



Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

Inserisci le tue credenziali per effettuare operazione di modifica o di cancellazione dell'utenza

Identificazione utente

UserID:

Password:

Entra

Art. 4 DD 2015

Registrazione al S.I.Gi.T. dei soggetti

1. La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T avviene ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) con le modalità indicate nei commi 3 e 4, nonché con gli altri strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID.

Registrazione al PTT

(art. 3 regolamento e art. 4 allegato tecnico)

- Le parti processuali, per poter utilizzare le funzionalità del deposito telematico, devono registrarsi al PTT per ottenere le credenziali di accesso (UserID e Password).
- Le suddette credenziali permetteranno anche la consultazione del fascicolo processuale informatico mediante il servizio del c.d. "Telecontenzioso".
- A tal fine, si fa presente che l'accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria www.giustiziatributaria.gov.it, selezionando l'apposita voce "processo tributario telematico"

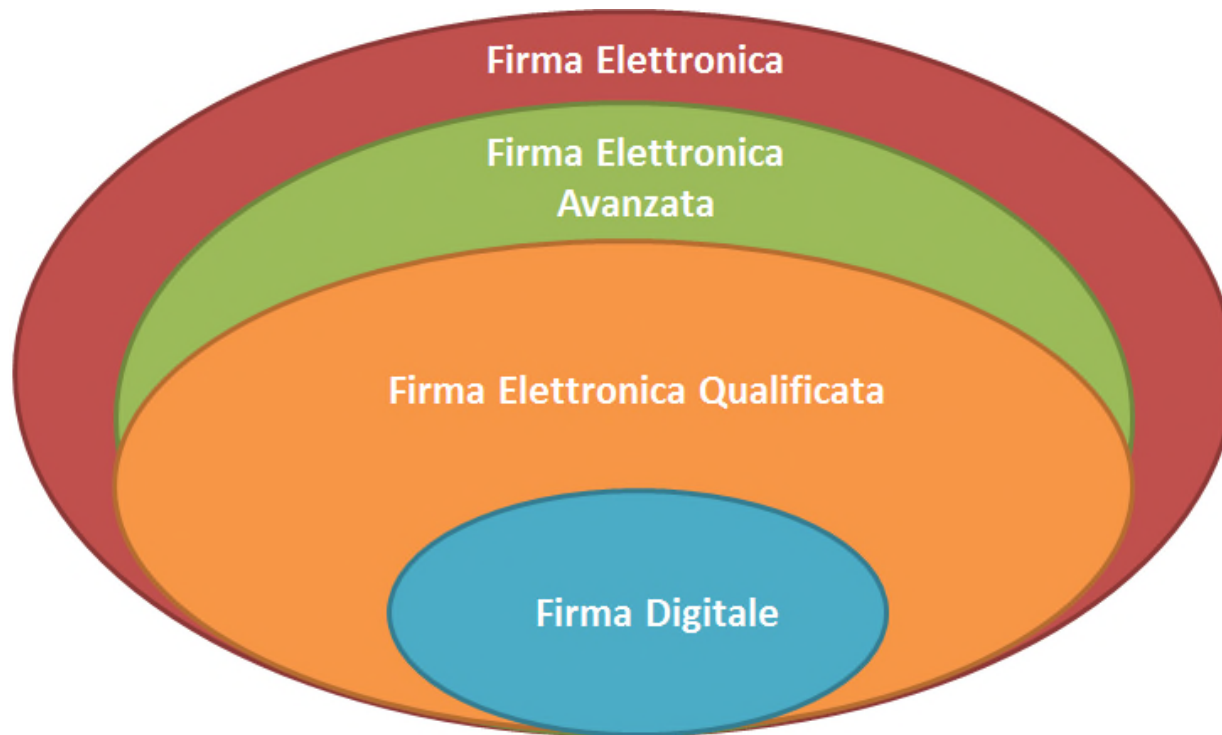
Attenzione !!!!!

La registrazione si ottiene mediante accesso alla funzionalità "Registrazione al PTT" e l'inserimento dei dati richiesti nella relativa schermata;

è, altresì, richiesto il possesso di:

- 1) una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e
- 2) una firma digitale valide.

Pluralità di Firme



Processo Tributario Telematico



Firma Digitale

- un particolare tipo di firma elettronica **qualificata** (modif. D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179) basata su un **certificato qualificato** e su un **sistema di chiavi crittografiche**
- che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la **provenienza e l'integrità** di un documento informatico

N.B.

L'utilizzo del dispositivo di firma digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (art. 21, comma 2, CAD).

Attenzione !!!!!

I FORMATI DI FIRMA DIGITALE AMMESSI

CADES (.p7m) AMMESSO

PADES (pdf signed) NON AMMESSO

XADES NON AMMESSO

PROCURA ALLE LITI

Assistenza tecnica e procura alle liti (*articolo 4 regolamento*)



Nel processo tributario la parte ha l'obbligo di avvalersi di un difensore nella cause aventi valore superiore a 3.000 euro, ai sensi dell' art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

In tal caso, occorre distinguere due ipotesi:

Assistenza tecnica e procura alle liti



- a) nel caso in cui il ricorrente sia **sprovvisto di firma digitale**, la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato dall'atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore.

Tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello;

Art. 4. Regolamento

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

«3. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.»

Assistenza tecnica e procura alle liti



b) qualora il ricorrente sia **in possesso della firma digitale** è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore (ai sensi del comma 1 dell'*articolo 4* del regolamento 163/2013).

Art. 4. Regolamento

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

«2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall'**articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale».

Assistenza tecnica e procura alle liti

La suddetta procedura non si applica al contribuente che si difende personalmente per le controversie di valore inferiore o uguale ai 3.000 euro, che può avvalersi del deposito telematico degli atti, **purché in possesso della firma digitale e di un indirizzo PEC.**

Attenzione !!!

Se il contribuente che si difende in proprio
non è in possesso di PEC ?

Art.16-bis D. Lgs.n.546/1992 (Comunicazione e notificazioni per via telematica)

- 1. [...] Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. [...] L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.**

Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente **può** indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

Art.16-bis D. Lgs.n.546/1992 (Comunicazione e notificazioni per via telematica)

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

NOTIFICHE E DEPOSITI

Notifica telematica del ricorso/appello e degli altri atti (artt. 5 e 7 regolamento)

- Le parti possono effettuare la notificazione telematica del ricorso/appello all'indirizzo PEC della controparte - individuato ai sensi dell'*articolo 7* del citato regolamento - sulla base degli articoli 5 e 9 del regolamento, cui fa riferimento anche il nuovo articolo 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
- Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti previsti nelle Regole Tecniche.

Notifica telematica del ricorso/appello e degli altri atti (artt. 5 e 7 regolamento)



In ordine all'individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell'IPA (www.indicepa.gov.it) e nell'INI-PEC (www.inipecc.gov.it).

Momento perfezionativo notificazioni

(art. 8 regolamento)



- Al pari di quanto avviene nelle procedure di notifica e deposito degli atti mediante l'utilizzo del servizio postale, anche nel PTT il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato per il mittente e per il destinatario.
- Infatti, ai fini del computo dei termini processuali, ogni notifica/comunicazione effettuata tramite PEC si considera andata a buon fine:
 - **per il mittente:** alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
 - **per il destinatario:** alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella PEC, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Regioni nelle quali in vigore il PTT



- Umbria e Toscana – dicembre 2015
- Abruzzo e Molise - 15 ottobre 2016
- Piemonte e Liguria - 15 novembre 2016
- Veneto e Emilia Romagna - 15 dicembre 2016
- Puglia, Basilicata, Campania - 15 febbraio 2017
- Friuli Venezia Giulia, Lazio, **Lombardia - 15 aprile 2017**
- Calabria, Sardegna, Sicilia - 15 giugno 2017
- Marche, Valle d'Aosta, province di Trento/Bolzano – 15 luglio 2017

Notifica via PEC nelle Regioni
nelle quali non in vigore il PTT



CTR Lombardia
n. 516 del 17/12/2015

Mediazione

Comunicazioni via Pec

Applicabilità della disciplina sulla notifica in proprio degli avvocati (L. 53/1994) ?

L'art. 11 della legge n. 53 del 1994 prevede la
comminatoria di nullità ad ampio spettro, essendo
ivi previsto che *“le notificazioni di cui alla presente
legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se
mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi
previsti, se non sono osservate le disposizioni di
cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è
incertezza sulla persona cui è stata consegnata la
copia dell'atto o sulla data della notifica”*.

Applicabilità della disciplina sulla notifica in proprio degli avvocati (L. 53/1994) ?



Art. 5 Regolamento. Notificazioni e comunicazioni telematiche

1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. [...]
2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna [...]
3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).

Disciplina solo per gli avvocati
non applicabile per gli altri assistenti abilitati

Forma «libera»

(Cass. SS. UU.18 aprile 2016, n. 7665)

Principio di raggiungimento dello scopo

Forma, requisiti, patologie e vizi «telematici»

(Cass. SS. UU., 18 aprile 2016, n. 7665)

Detto principio (raggiungimento dello scopo)

«vale [...] per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.

Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero sia l'indirizzo di PEC, determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.»

(Cass. SS. UU.18 aprile 2016, n. 7665)

“La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

*Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti **un mero vizio procedimentale**, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una **lesione del diritto di difesa** o possa comportare altro **pregiudizio per la decisione finale della Corte**”.*

Deposito Telematico degli atti

Deposito telematico degli atti

(artt. 10 e 11 regolamento e artt. 7, 8, 9 e 10 allegato tecnico)

Successivamente alle fasi di trasmissione del ricorso, dell'appello, delle controdeduzioni e degli altri atti principali, il PTT procede ad **una serie di controlli e verifiche**, riguardanti l'assenza di virus, il formato, la dimensione e l'integrità dei file nonché la validità della firma digitale.

Deposito telematico degli atti

(artt. 10 e 11 regolamento e artt. 7, 8, 9 e 10 allegato tecnico)

Al termine dei controlli automatizzati il sistema consentirà o meno l'acquisizione degli atti e degli allegati e rilascerà all'utente le comunicazioni relative alla:

- correttezza delle procedure telematiche di deposito;
- non correttezza delle procedure telematiche di deposito per la presenza di anomalie "bloccanti";
- correttezza delle procedure di deposito, con evidenziazione di alcune anomalie "non bloccanti" riferibili a determinati atti e/o allegati.

Deposito del ricorso/appello e di altri atti (ottemperanza, reclamo, opposizione di terzo, etc.)

Costituzione telematica del ricorrente

- La costituzione in giudizio del ricorrente/appellante avviene mediante il deposito telematico dell'atto introduttivo tramite il Sistema PTT, ai sensi dell'*articolo 10* del regolamento e dell'*art. 7* dell'allegato tecnico, previa notifica alla controparte tramite PEC.
- A tal fine, è necessario selezionare e compilare correttamente i campi obbligatori presenti nelle diverse schermate; trattasi, ad esempio, dell'individuazione della Commissione tributaria adita, della tipologia di procedimento giurisdizionale attivato - es: ricorso, controdeduzioni etc.

*Deposito del ricorso/appello e di altri atti
(ottemperanza, reclamo, opposizione di terzo, etc.)*



Costituzione telematica del ricorrente

Nella schermata dei «*Dati Generali*» all'interno della sezione "*Elementi da acquisire / Elementi già acquisiti*", occorre, tra l'altro, indicare il numero complessivo dei file che si intendono depositare come allegati all'atto principale.

N.B.

Tuttavia, nel caso in cui si indichi, per errore, un numero di documenti inferiore rispetto al numero dei documenti che effettivamente saranno depositati e trasmessi, il PTT ne consente comunque l'acquisizione aggiornando, in automatico, il campo relativo al numero dei documenti.

*Deposito del ricorso/appello e di altri atti
(ottemperanza, reclamo, opposizione di terzo, etc.)*



Costituzione telematica del ricorrente

- Ogni schermata prevede la conferma dei dati per poter proseguire nella compilazione delle schermate successive.
- Resta ferma la possibilità di effettuare il salvataggio delle informazioni presenti nelle singole schermate; tali informazioni potranno essere completate anche successivamente.

*Deposito del ricorso/appello e di altri atti
(ottemperanza, reclamo, opposizione di terzo, etc.)*

Costituzione telematica del ricorrente

A seguito della corretta compilazione delle schermate proposte e riferibili al deposito dell'atto principale, il sistema richiede l'acquisizione di distinti file riguardanti, rispettivamente, l'atto principale e gli eventuali documenti ad esso allegati, avendo cura di specificarne la tipologia.

N.B.

Tutti i files da depositare devono essere firmati digitalmente.

ATTENZIONE

È necessario:

- non procedere all'acquisizione unitaria dell'atto principale e dei suoi allegati in un unico file;
- non acquisire gli allegati all'atto classificandoli come atti principali, bensì qualificandoli secondo la tipologia proposta nell'apposita campo.

N.B.

Con riguardo agli allegati, si raccomanda, prima della scansione, di **numerare ciascun documento cartaceo** avendo cura che tale numerazione corrisponda a quella richiamata nell'atto principale; ciò al fine di garantire una consultazione agevole e ordinata del fascicolo processuale alla controparte e al collegio giudicante.

ATTENZIONE !!!!!!!

La procedura telematica è utilizzabile anche per il deposito:

- delle controdeduzioni del resistente/appellato;
- degli atti successivi e relativi allegati effettuato sia dal ricorrente/appellante sia dal resistente/appellato;
- di atti prodotti da altri soggetti coinvolti nella controversia.

Requisiti del file dell'atto principale e degli allegati: ricorso/appello e altri atti

- Con riguardo all'atto principale da trasmettere telematicamente, si fa presente che, ai sensi dell'*articolo 10* dell'allegato tecnico, il ricorso/appello ed ogni altro atto processuale (ad esempio: controdeduzioni, intervento del terzo, istanza sospensione in via autonoma etc.) devono essere:
 - in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
 - privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;

Requisiti file dell'atto principale e degli allegati: ricorso/appello e altri atti

- senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia;
quindi, non è ammessa la copia per immagine;
- sottoscritti con firma digitale; il file recherà la seguente estensione:
"nome file libero.pdf.p7m";
- di dimensione massima, per ogni singolo documento informatico,
pari a 5 MB;
qualora detta dimensione venga superata è necessario che il
documento sia suddiviso in più file nel limite dei 5 MB di cui sopra;
- correttamente classificati secondo la tipologia resa disponibile dal
sistema, avendo cura di tenere distinti l'atto principale dagli allegati.

Allegati



- I documenti informatici allegati al ricorso/appello, alle controdeduzioni ed agli atti successivi, devono avere le medesime caratteristiche richiamate al punto precedente.
- Tuttavia, diversamente dall'atto principale, è ammesso il deposito della copia per immagine di documenti analogici e gli stessi possono essere depositati anche in formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax).

N.B. Ciascun allegato deve essere firmato digitalmente.

Controlli del PTT



Il Sistema, successivamente alla fase di accettazione degli atti, procede a controlli e verifiche.

L'esito dei predetti controlli può dar luogo al perfezionamento del deposito dell'atto processuale ovvero alla mancata acquisizione dell'atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di determinate **anomalie**:

- **Bloccanti**
- **Non Bloccanti**



ANOMALIE BLOCCANTI e NON BLOCCANTI



Anomalie Bloccanti e Non Bloccanti

- Alcune anomalie, quindi, risultano "**bloccanti**" ed altre "**non bloccanti**" con riferimento al deposito degli atti.
- Entrambe le tipologie di anomalie sono rilevate dal sistema e comunicate alla PEC del soggetto depositante e rese disponibili nell'area riservata personale PTT, per ciascuna operazione di deposito effettuata.

Tabella codici anomalie



Codifica delle anomalie di trasmissione

Codifiche	Descrizioni	Tipologia anomalia
• S1	Documento non valido	bloccante
• S2	Firma non integra	bloccante
• S3	Certificato non attendibile	bloccante
• S4	Certificato sospeso	bloccante
• S5	Certificato revocato	bloccante
• S6	Certificato non ancora valido	bloccante
• S7	Certification Authority non ancora valida	bloccante
• S8	Certification Authority scaduta	bloccante
• S9	Certification Authority non attendibile	bloccante
• S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti	bloccante
• S11	Certificato di firma scaduto	bloccante
• V1	Documento contenente virus	bloccante
• F1	Formato non conforme dell'atto processuale	non bloccante
• F2	Formato non conforme dell'allegato.	non bloccante

Controlli del PTT



- Le fattispecie "bloccanti" sono tassative e limitate alle anomalie più gravi, ovvero a quelle che:
 - pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad esempio, presenza di virus etc.);
 - non permettono l'identificazione certa del soggetto da cui proviene l'atto (ad es. non integrità della firma dei file, etc.);
 - **non consentono la corretta gestione e conservazione dei file relativi agli atti giudiziari nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale CAD.**

Controlli del PTT

Diversamente, le anomalie "non bloccanti" permettono comunque il deposito dell'atto e dei documenti.

ATTENZIONE



Non è consentito trasmettere i file del ricorso/appello e dei documenti allegati nei formati compressi, come ad esempio file .zip, file .rar, etc., in quanto il PTT non gestisce tali tipologie di file.

Nel caso di files .eml / .msg ???

CTP Avellino 556/2014

Prova avvenuta notificazione PEC



Il notificante, al fine di fornire prova della corretta notifica, deve necessariamente produrre:

- 1) stampa atto notificato in formato PDF con firma digitale, se si tratta di allegato;
- 2) ricevute di accettazione e consegna completa della PEC;
- 3) certificato di firma digitale del notificante;
- 4) certificato di firma del gestore di PEC;
- 5) informazioni richieste.

(Nel caso di specie, la Commissione rilevava nullità e/o inesistenza della notifica per mancata allegazione del provvedimento di diniego e la mancata esibizione del certificato di firma digitale del notificante e della firma digitale del Gestore PEC).

Bloccante / Non Bloccante

- Scadenza certificato firma digitale (3 anni)
- L'art. 24, comma 4-bis CAD, apposizione firma digitale basata su un certificato scaduto, sospeso o revocato equivale a mancata sottoscrizione
- Tra notifica e deposito certificato può scadere

Bloccante / Non Bloccante

- Caso Cessione di quote srl
- Parola evidenziata
- PDF/A-1A_1B
- Errore : presenza colore non garantisce la conservabilità

Attestazione Temporale

Rilascio della ricevuta di accettazione

Completate le operazioni di deposito, ossia:

- inserite le informazioni contenute nelle schermate del PTT;
- allegati singolarmente i file degli atti processuali e i documenti secondo la corretta classificazione resa disponibile dal sistema;
- validati e tramessi gli atti,

Rilascio della ricevuta di accettazione

...il PTT **rilascia in modo sincrono una ricevuta di accettazione** a video e consultabile successivamente nell'area riservata personale, percorso: "Completamento e Interrogazione" - "Ricerca" dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, numero ricevuta di accettazione, etc...) – «Validazione».

L'informazione contenuta nella suddetta ricevuta viene inviata anche all'indirizzo PEC del depositante.

Validazione

DIREZIONE DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
ESCI

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Validazione

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Validazione

- Nir trasmessa correttamente.
- Gentile Utente, in data 05/02/2016 alle 15:24 il S.I.Gi.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa dal Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX. Riceverà una comunicazione via PEC con l'esito della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione: **16020515251802654**
- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)

Dati Generali

Ricorrenti

Rappresentanti

Difensori

Domicilio Eletto

Parti Resistenti

Atti Impugnati

Documenti

Calcolo CU

Validazione

Dati Generali

Ricorso

Identificativo NIR: T-184/2016

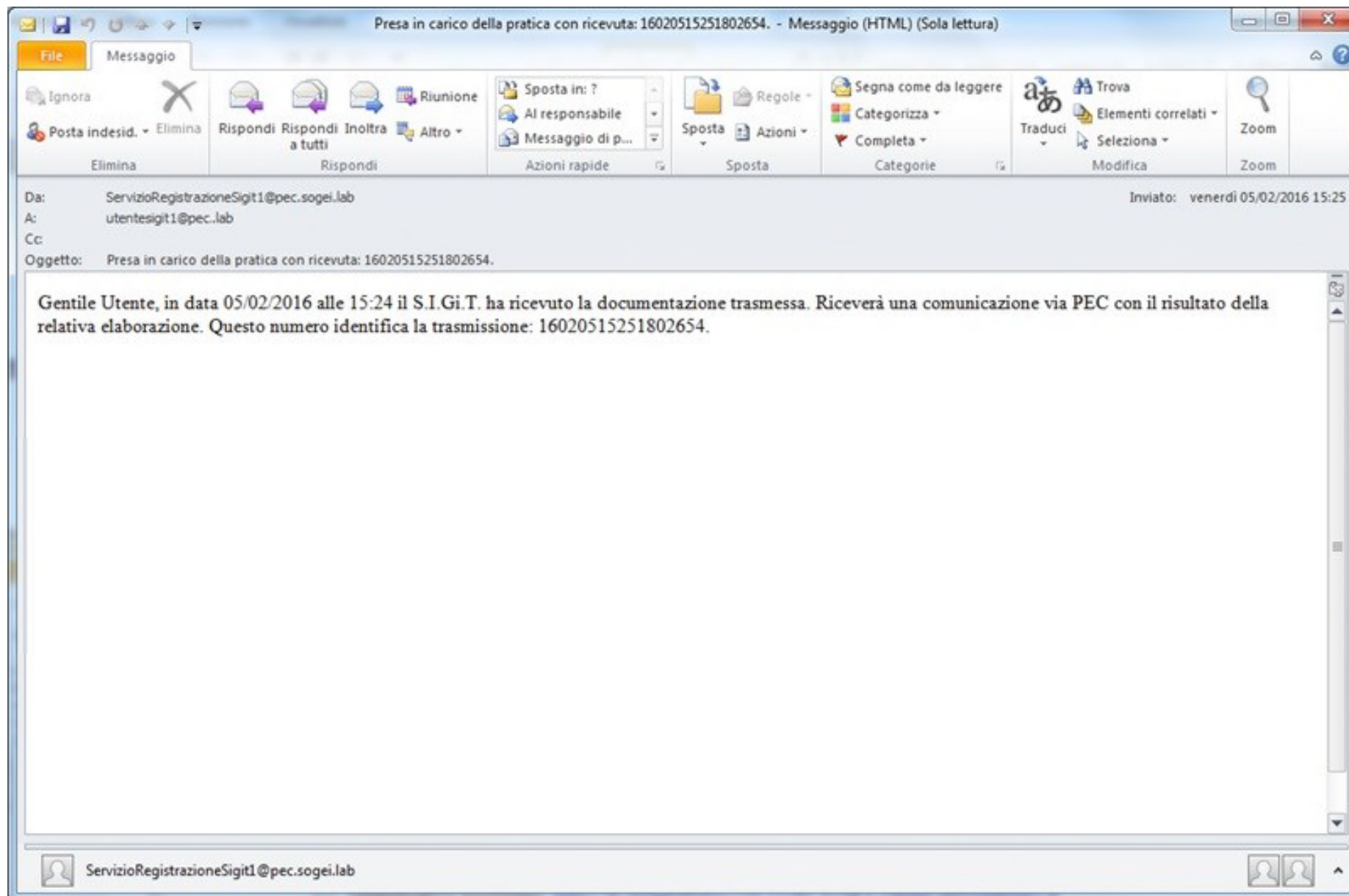
Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: FIRENZE

Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO

☐ Richiesta Trattazione Pubblica Udenza

Messaggio PEC del Depositante



Esito dei controlli

Iscrizione a ruolo (art. 7, comma 5, allegato tecnico)

- In caso di **esito positivo** delle verifiche e controlli del ricorso e degli allegati  **rilascio del numero di iscrizione al Registro generale dei ricorsi/appelli (RGR/RGA)**
- In caso di **esito negativo** (riscontro di gravi anomalie riferibili al ricorso/appello)  **PTT non rilascia il numero di RGR/RGA** e contestualmente rende disponibile nell'area riservata personale la tipologia delle anomalie riscontrate con riguardo alla singola operazione di deposito.



Attestazioni temporali di comunicazioni e depositi telematici nel PTT

Il S.I.Gi.T. utilizza un sistema di **riferimento temporale basato sulla scala di tempo UTC (IEN)**, con una differenza non superiore ad un minuto primo, determinata ai sensi del *decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591*.

Tale decreto prevede espressamente che, in merito ai campioni riguardanti le unità di misura del tempo, è da considerarsi **istituto metrologico primario** (a cui viene pertanto fatto riferimento per la determinazione del campione nazionale di tempo) quello dall'**Istituto Elettrotecnico Nazionale "G. Ferraris" (IEN)**.

Attestazioni temporali di comunicazioni e depositi telematici nel PTT

Ai sensi del comma 2, dell'art. 8, DMEF 163/2013, per quanto concerne i **depositi dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria**, tale attività si perfezionerà a livello temporale al **momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal PTT**

Attestazioni temporali di comunicazioni e depositi telematici nel PTT



Perché possa essere rilasciata la ricevuta di accettazione da parte del PTT è necessario che **vengano completate le operazioni informatiche relative al deposito**, ovvero:

- a) la **compilazione delle informazioni** contenute nelle schermate del S.I.Gi.T.;
- b) l'**inserimento dei singoli file** degli atti processuali e i documenti secondo la corretta classificazione resa disponibile dal sistema;
- c) la **validazione e la trasmissione** degli atti.

ATTENZIONE

In Evidenza

Ricevuta sincrona di accettazione n. (17 caratteri numerici) rilasciata il 20 febbraio 2017 alle ore 23.50, confermata dal messaggio di acquisizione inviato il 21 febbraio 2017 alle ore 14.30.

In tal caso, il deposito dell'atto risulta effettuato in data 20 febbraio 2017.

Fascicolo Informatico

Formazione del fascicolo informatico *(art. 14 regolamento e art. 12 allegato tecnico)*

Formazione e consultazione del fascicolo informatico

I file relativi agli atti processuali e gli allegati depositati tramite il PTT dalle parti costituite in giudizio formano il fascicolo informatico.

In esso sono raccolti, altresì, le ricevute di PEC ed i messaggi di sistema.

Contenuto del fascicolo informatico

- **fascicolo del ricorrente:** contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa;
- **fascicolo del resistente:** contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente;
- **fascicolo d'ufficio:** contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali;
- **fascicolo delle altre parti resistenti:** contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al terzo intervenuto volontariamente nel giudizio, ovvero chiamato in causa.

Formazione e consultazione del fascicolo informatico



Nel **fascicolo d'ufficio**, gestito dal personale amministrativo della Commissione tributaria, sono contenuti:

- a) le comunicazioni processuali effettuate dalla Segreteria (artt. 16 e 16-bis D.Lgs. n. 546/1992);
- b) il verbale d'udienza;
- c) i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, decreti e ordinanze);
- d) altri atti eventuali (es: atto di nomina del consulente tecnico d'ufficio e relativa perizia, etc.).

Formazione e consultazione del fascicolo informatico

Con riguardo ai punti b), c) e d), trattasi di atti formati d'Ufficio su supporto cartaceo, successivamente scansionati, **firmati digitalmente dal personale di Segreteria** e acquisiti al fascicolo, in base al combinato disposto dell'*art. 12* del regolamento e dell'*art. 11* dell'allegato tecnico.

Formazione e consultazione del fascicolo informatico

- Le parti e/o i loro difensori che accedono al PTT, in quanto abilitati dal sistema a seguito della registrazione, possono consultare il fascicolo informatico relativo alla controversia utilizzando il servizio del "Telecontenzioso" ed estrarre copia degli atti ivi presenti.
- Al riguardo, l'art. 40, comma 1-quater, del DPR. n. 115/2002, stabilisce che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Telecontenzioso



https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi- Google

HOME | MAPPA | ASSISTENZA | AREA RISERVATA

CERCA:

Il portale della
**GIUSTIZIA
TRIBUTARIA** {

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA | GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO | COMMISSIONI TRIBUTARIE | SERVIZI E MODULISTICA

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi e Modulistica](#) - **Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)**

- Processo Tributario Telematico (PTT) - S.I.Gi.T.
- Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)**
- Massime delle Commissioni tributarie regionali
- Rassegna sentenze tributarie
- Come calcolare e pagare il contributo unificato tributario
- Servizio di Documentazione economica e finanziaria
- Modulistica
- Link utili

TELECONTENZIOSO (INFORMAZIONI SUI RICORSI)



ARGOMENTI CORRELATI

- Prenotazione Appuntamenti
- Assistenza tecnica alla difesa del contribuente
- Cosa sono le spese di giustizia
- Le Commissioni Tributarie
- "Carta dei servizi" delle Commissioni Tributarie

Nell'ambito del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, è stata rinnovata l'applicazione web "Telecontenzioso". Il servizio fornisce informazioni sui ricorsi presentati e sullo stato del processo.

Attività degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie

(art 12 regolamento e art 11 allegato tecnico)

- La gestione del fascicolo processuale informatico è curata dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie.
- In particolare, il suddetto personale garantisce che in ciascun fascicolo di parte confluiscano gli atti e documenti depositati telematicamente rispettivamente dal ricorrente e dal resistente.

Attività degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie

(art 12 regolamento e art 11 allegato tecnico)

- Il fascicolo informatico è, altresì, formato laddove una parte (ricorrente/resistente) effettui il deposito mediante il sistema e l'altra parte (resistente/ricorrente) depositi con modalità cartacee.
- **In tal caso, il personale di Segreteria assicura, infatti, l'acquisizione al fascicolo informatico degli atti e dei documenti cartacei.**

Attività degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie

(art 12 regolamento e art 11 allegato tecnico)

La predetta operazione di acquisizione al fascicolo processuale informatico delle copie degli atti e dei documenti depositati su supporto analogico avviene mediante scansione in uno dei formati che ne consentano la ricerca testuale.

Tuttavia, la predetta operazione potrà avvenire nel caso in cui gli atti e documenti cartacei rispettino le seguenti caratteristiche:

- formato A4;
- formati liberi da rilegatura;
- fogli numerati.

**Attività degli Uffici di segreteria
delle Commissioni tributarie**
(art 12 regolamento e art 11 allegato tecnico)

- Gli atti e documenti, come sopra scansionati e firmati digitalmente, sono identificabili nel fascicolo informatico mediante i dati della controversia, ossia il numero di registro generale/di ricevuta, la data del deposito e il numero progressivo degli atti e documenti cartacei.

Attenzione !!!!!

Nel caso in cui l'Ufficio di segreteria si trovi nell'impossibilità di acquisire al SIGIT atti o documenti analogici - sia per ragioni organizzative sia per l'assenza, negli atti depositati in forma cartacea, dei requisiti minimi previsti dall'allegato tecnico o per la voluminosità che li caratterizza - **sarà cura del predetto Ufficio inserire nel fascicolo informatico di parte l'elenco degli atti e dei documenti non acquisiti.**

Attività degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie *(art 12 regolamento e art 11 allegato tecnico)*

- In tal caso i suddetti atti e documenti saranno consultabili esclusivamente recandosi presso la Commissione tributaria competente.
- Pertanto, sarà cura degli Uffici di segreteria adottare le migliori misure organizzative per garantire - nei limiti e con le modalità sopra descritti - le operazioni di abbinamento e di scansione degli atti e documenti depositati su supporto cartaceo.

Attenzione !!!!!

Ricordate il limite dei 5MB ?????

Possibile elusione con il deposito
di documenti analogici
scansionati dalle Segreterie ?

Disconoscimento di documento informatico

Art. 1.2 D. Lgs. 546/1992

Art. 2.4 D.M. 163/2013

Art. 2.6 CAD

Disconoscimento di documento informatico

Documento informatico è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
(modif. D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179)

Documento elettronico
valori binari / bit – 010101001101

Disconoscimento di documento informatico

Quadro normativo



Art. 2712 c.c.: “Le **riproduzioni [...] informatiche [...]** di fatti e cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”

Art. 1, comma 1, CAD

lett. i-quater): **copia informatica di documento informatico**: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico **con diversa sequenza di valori binari**;

i-quinqies) **duplicato informatico**: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della **medesima sequenza di valori binari del documento originario**;

Art. 23-bis, CAD

Comma 2: le **copie e gli estratti informatici** del documento informatico [...] hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se [...] la **conformità non è espressamente disconosciuta.**”

Comma 1: I **duplicati informatici** hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del **documento informatico da cui sono tratti.**

CASS. 2 SETTEMBRE 2016 n. 17526

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere **chiaro, circostanziato ed esplicito**, [...]

CAD / Regolamento EIDAS valore documento informatico



Trib. Milano n. 11402/2016

valore documento informatico (Reg. Eidas)
e requisito della forma scritta

Trib. Vicenza 22/11/2016 n. 2013

Disconoscimento di email NON certificata

Ctp Savona 100/2017

- Cartelle di pagamento (notificate via PEC)
- Intimazioni di pagamento:
in formato .pdf, non sottoscritte digitalmente
e non accompagnate da attestazione di
conformità all'originale

Ctp Savona 100/2017



Disconoscimento del documento:

Consulenza tecnica di parte (informatica)
allegata al ricorso

Documenti informatici pervenuti al contribuente
non rispettano le norme di validità ed efficacia
probatoria previste dal CAD:

intimazioni illegittime e annullate per
mancaanza di requisiti minimi richiesti

Per approfondimenti...

info@pclex.it